



C O M U N E D I D E R U T A
PROVINCIA DI PERUGIA

**REGOLAMENTO
PER
LA CONSULTA
COMUNALE
DEI GIOVANI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 31.10.2012, rettificato con delibere di Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.2015, con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 3.05.2018 e con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 29.12.2022

CAPO I
NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI
Art. 1 – Istituzione	
Art. 2 – Attribuzioni	
CAPO II
ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE
Art. 3 – Organi	
Art. 4 – L’Assemblea	
Art. 5 – L’Ufficio di Presidenza	
Art. 6 – Il Presidente	
CAPO III
FUNZIONAMENTO
Art. 7 – Convocazione dell’Assemblea	
Art. 8 – Prima riunione	
Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni	
Art. 10 – Sede	
Art. 11 – Modificazioni del Regolamento	
Art. 12 – Regolamento	
Art. 13 - Disposizioni finali	
Art. 14 – Retribuzioni	

CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

Art. 1 – Istituzione

È istituita dal Comune di Deruta, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 74 in data 31.10.2012, modificato con delibere n. 6 del 29.01.2015 e n. 32 del 03.05.2018 la **“CONSULTA GIOVANILE COMUNALE”**, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

Art. 2 – Attribuzioni

La Consulta è un organo consultivo dell’Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte inerenti le tematiche giovanili.

La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità di seguito indicate:

- a) fornisce parere sugli atti dell’Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
- b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
- d) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- e) promuove i rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte e i Forum presenti nelle altre regioni;
- f) elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione.

CAPO II ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Art. 3 – Organi

Sono organi della Consulta:

- l’Assemblea, quale organo centrale d’indirizzo;
- l’Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere.

La Consulta ha facoltà inoltre di istituire al suo interno Commissioni di lavoro. L’istituzione delle Commissioni di lavoro è disciplinata dai regolamenti interni di organizzazione redatti dalla Consulta. I Componenti delle Commissioni di lavoro sono eletti dall’assemblea.

Art. 4 – L’Assemblea

A) Composizione

L’Assemblea è composta da un minimo di 11 membri di età compresa tra i 15 ed i 29 anni di età, residenti nel territorio del Comune di Deruta. Quanto sopra in modo da cercare di assicurare la rappresentanza all’intero territorio comunale. Le candidature dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Deruta e debitamente comunicate agli iscritti alla Consulta.

I componenti dell’assemblea durano in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale e non decadono per raggiungimento del ventinovesimo anno di età.

Partecipa all’Assemblea, ma senza diritto di voto, l’Assessore e/o Consigliere delegato alle politiche sociali e/o alle Politiche giovanili che, di conseguenza, deve essere sempre convocato in vista delle sue sedute.

I componenti dell’Assemblea sono nominati con provvedimento del Sindaco tra coloro che, entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico presso l’Albo

Pretorio ed il sito istituzionale del Comune di Deruta, avranno fatto pervenire all’Ente apposita domanda avanzando la propria candidatura.

È facoltà del Sindaco, prima di formalizzare le nomine, sottoporle al parere non vincolante della III[^] Commissione Consiliare, così come pure non procedere per carenza di candidature.

I componenti dell’Assemblea decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.

B) Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea è organo centrale della Consulta Giovanile e svolge i seguenti compiti:

- formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all’art. 2;
- promuove rapporti con le consulte giovanili e forum presenti nel territorio provinciale, regionale e nelle altre Regioni.

Art. 5 – L’Ufficio di Presidenza

A) Composizione

L’Ufficio di Presidenza è composto da:

- il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dall’art. 6;
- n. 5 membri eletti dall’Assemblea tra i suoi componenti nella sua prima riunione a maggioranza assoluta degli aventi diritto; tra di loro verranno nominati dal Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario. All’interno dell’Ufficio di Presidenza deve essere garantita la presenza di almeno un terzo di donne al fine di garantire il rispetto delle quote rosa.

B) Competenze

Le competenze dell’Ufficio di Presidenza sono:

1. svolgere funzioni di raccordo tra l’Assemblea e gli organi di governo dell’amministrazione comunale;
2. eseguire le delibere dell’Assemblea;

3. partecipare, in forma propositiva all’elaborazione dell’attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all’Assemblea.

C) Decadenza

I componenti dell’Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell’Ufficio di Presidenza, si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina.

D) Incompatibilità

Il Presidente ed i componenti dell’Ufficio di Presidenza non possono essere eletti tra coloro che siano legati da vincoli di parentela ed affinità entro il primo grado con il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali in carica.

E) Durata cariche

Le cariche dell’Ufficio di Presidenza hanno durata di due anni e mezzo. Possono essere rinnovate alla scadenza.

Art. 6 – Il Presidente

A) Modalità di elezione

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall’Assemblea tra i propri membri. Fino all’elezione del Presidente tali funzioni saranno svolte dall’Assessore e/o Consigliere delegato alle Politiche sociali e/o alle Politiche giovanili.

B) Competenze

Il Presidente:

1. Assume la rappresentanza formale della Consulta;
2. Predisponde l’ordine del giorno, sentito l’Ufficio di Presidenza;
3. Convoca e presiede l’Assemblea;
4. Convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza;
5. Affida le cariche ai componenti dell’Ufficio di Presidenza;

CAPO III FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata almeno quattro volte l’anno con cadenza trimestrale.

La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente della stessa. Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell’Assemblea della Consulta:

- il Sindaco, l’Assessore e/o Consigliere delegato alle Politiche sociali e/o alle Politiche giovanili;
- un quinto dei componenti il Consiglio Comunale e almeno un terzo dei membri della Consulta stessa.

La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, anche provenienti da altri Comuni, i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o i funzionari comunali.

I Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritto di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso scritto (lettera e/o email), almeno cinque giorni prima della data dell’Assemblea stessa.

Art. 8 – Prima riunione

La prima assemblea viene convocata, entro tre mesi dalla sua istituzione, dal Sindaco che ha il compito di verificare l’ammissibilità dei membri. Il Sindaco può partecipare ai lavori dell’assemblea senza diritto di voto come l’assessore e/o il consigliere delegato.

Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

La riunione in prima convocazione dell’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione (che può avvenire a mezz’ora dalla prima) con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti. Nel caso in cui ci sia parità di voti, prevale il voto del Presidente. Al verificarsi di una tale circostanza, il Presidente può decidere di rinviare l’argomento ad altra seduta.

Le deliberazioni assunte non sono mai vincolanti per il Consiglio Comunale. In ogni seduta della Consulta dei Giovani dovrà essere obbligatoriamente redatto un verbale illustrante i singoli lavori dell’Assemblea.

Art. 10 – Sede e mezzi economici a disposizione della Consulta

La sede della Consulta è individuata nella residenza municipale. Le riunioni avranno luogo nei locali della Casa della Cultura e dell’Associazionismo. La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati. La Consulta si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti. I mezzi economici a disposizione della consulta sono:

- eventuale contributo stanziato dal Comune di Deruta in apposito capitolo di bilancio a fronte di progetti e previsioni di spesa per ciò che concerne la vita istituzionale della Consulta stessa;
- contributi eventualmente erogati da Unione Europea, Stato, Regione dell’Umbria, Provincia di Perugia o altri enti pubblici e/o privati; eventuali contributi degli iscritti;
- proventi da attività svolte non a scopo di lucro ma finalizzate all’autofinanziamento.

Ogni contributo deve essere iscritto nel bilancio della Consulta che viene approvato dall’Assemblea della Consulta e successivamente presentato al Consiglio Comunale di Deruta e, in qualsiasi momento, ad ogni iscritto che ne faccia richiesta.

La Consulta deve aprire un conto corrente gestito dal suo Presidente o da un suo delegato purché in possesso della maggiore età.

Art. 11 – Modificazioni del presente Regolamento

Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.

L’Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l’Assemblea.

Art. 12 – Regolamento

La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale e del Regolamento della Consulta stessa, con apposito/i atto/i approvato dall’Assemblea. I Regolamenti della Consulta non necessitano di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Deruta e sono proposti dall’Assemblea della Consulta che li approva a maggioranza semplice.

Le modifiche ai detti regolamenti possono essere proposte e approvate a maggioranza semplice dall’Assemblea della Consulta.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.

Art. 14 – Retribuzioni

Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.